

FASE 2, Nuova Ordinanza della Regione Lazio

“FASE 2; REGIONE LAZIO: NUOVA ORDINANZA RIAVVIO ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

Di seguito, da scaricare, la nuova ordinanza regionale avente ad oggetto ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali’”. Lo rende noto la Regione Lazio.

Scarica qui:

[Ordinanza 7874 Regione Lazio](#)

In particolare:

“1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono consentite:

- a. l'attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
- b. l'attività escursionistica a piedi in natura e nell'aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.

2. dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

- a. palestre e piscine;
- b. l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
- c. fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l'attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

3. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

- a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
- b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, luna park e spettacolo viaggiante;
- c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.

4. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:

- a. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;

 b. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

- c. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

5. Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, para farmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, e attività di somministrazione di alimenti e bevande.

